



COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 13 del 30/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **10:00** nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione straordinaria, seduta pubblica, il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

NICOLARDI ALFONSO	Presente
CEMBALI NICOLETTA	Presente
MALAVOLTI FEDERICA	Assente
MERLINI FRANCESCA	Presente
SALVATORI ENRICO	Presente
TAGLIAFERRI FLAVIO	Presente
ZACCARINI ENRICO	Presente
ZANOTTI LORIS	Presente
CATANI GUIDO	Presente
MAZZANTI RAFFAELE	Assente
VALENTI VINCENZO	Presente

Presenti n. 9

Assenti n. 2

Sono presenti gli Assessori esterni CONTI EMANUELE E LANZONI GIANMARCO;

E' presente il Sindaco, sig NICOLARDI ALFONSO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Scrutatori: ZACCARINI, ZANOTTI, CATANI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLARDI ALFONSO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016.

Sindaco: "Per quanto riguarda le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016, sostanzialmente manteniamo inalterato quanto già deciso per lo scorso anno. Una delle poche variazioni è stata introdotta dallo Stato e applica una riduzione della base imponibile al 50% fra parenti di 1° grado (genitori/figli) che concedono in uso gratuito l'appartamento. E' però richiesto un contratto registrato".

Capogruppo **Valenti:** "Potrei essere d'accordo sulla riduzione ai familiari, ma ritengo assurda la tassazione per le aree fabbricabili, non posso votare a favore è contro ogni buon senso".

Capogruppo **Catani:** "Dal 2008 è cambiata tutta la situazione del mercato edilizio, con conseguenze pesanti per alcuni e nei prossimi anni non ci sarà espansione edilizia, per cui occorre usare buon senso".

Sindaco: "Queste aliquote le abbiamo deliberate già nel pieno della crisi economica. I terreni edificabili hanno una base imponibile bassa, ma chiaramente più alta di un terreno normale. Ravvediamo situazioni di criticità e povertà molto spinte e questa scelta è stata consapevole, se possibile avremmo preferito ridurre l'aliquota ordinaria del 9,6, più che abbassare l' aliquota dell' 1,06 relativa a seconde case o terreni edificabili. Questa è stata una scelta dell'Amministrazione Comunale".

Consigliere **Cembali:** "Con la crisi che c'è condivido quanto detto dal Sindaco, ci sono persone molto più in difficoltà".

Capogruppo **Catani:** "Però non dobbiamo dimenticarci che ci sono individui che si ritrovano a proprio carico dei terreni pur non avendo cercato nessuna speculazione, ci sta che si possa chiedere di riconvertire il terreno da edificabile ad agricolo. E' giusto aiutare chi è più in difficoltà, ma per me bisogna essere più equilibrati a 360 gradi, ci sono ancora residui del vecchio comunismo".

Capogruppo **Valenti:** "Per concludere io esprimo un voto contrario, chiaramente vi dico che è una visione politica delle cose, ma per la mia estrazione politica vedo le cose in maniera diversa, io avrei avuto un occhio di riguardo anche per quelle persone che con il proprio onesto lavoro hanno cercato di investire i propri risparmi nel mercato immobiliare".

Sindaco: "A Riolo Terme in realtà non ci sono molti terreni edificabili, per cui stiamo parlando di cifre circoscritte. Ribadisco che la scelta è stata ragionata ed anche una scelta di visione politica, ci pare più logico favorire chi è più in difficoltà".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle*

regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...”;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *“... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”* ;

Visti, in relazione al summenzionato art. 13, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 1, sia con il comma 10, lett. a), b), c), d) ed e), che con il comma 15-53, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in particolare:

1) il comma 2 ove è previsto che,

- *“... L'imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'[articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#); (...) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (...). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo ...”;*

➤ L'Imposta Municipale Propria non si applica altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2) il comma 3 a mente del quale, "... La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ...";

3) il comma 6, a mente del quale "... L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali ...";

4) il comma 6 bis, a mente del quale "... Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento ...";

5) il comma 9 bis, a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ...";

6) il comma 10, ove è previsto che "... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (...) La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...";

Visto l'art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla **Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993**, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, **altresì**, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 ...”;

Visto l'art. 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), e nello specifico,

- il comma 21, ai sensi del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo ...”;
- il comma 22, ai sensi del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21 ...”;
- il comma 23, ai sensi del quale “... Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016”;

Visti:

- l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 (**Legge di Stabilità 2014**), ove è stabilito che “... A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 ...”;
- l'art.1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), per cui “... Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 ...”;

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ...";

Visto l'art. 9 – bis del Decreto Legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, che ha integrato il summenzionato art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii., prevedendo che *"... A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ...";*

Richiamati quindi sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale;

Considerato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2016 è stato differito al 31.03.2016 con Decreto del Ministro dell'Interno del 28.10.2015, prorogato al 30.04.2016 con Decreto del Ministro dell'Interno del 01.03.2016;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28*

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Vista la Delibera di C.C. n. 27 del 04/07/2015, avente ad oggetto: Approvazione Aliquote e Detrazioni Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 esecutiva ai sensi di legge, che approvava:

- 1) le aliquote seguenti:
 - **aliquota Imu abitazione principale** nella misura del **0,33 per cento** per le abitazioni principali di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - **aliquota Imu ordinaria** nella misura del **0,96 per cento** per tutte le fattispecie non riconducibili in quelle espressamente sotto indicate (es. unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B, alle categorie catastali del gruppo D, alle categorie catastali del gruppo C utilizzate a fini produttivi, non pertinenze di abitazioni);
 - **aliquota Imu** nella misura del **0,96 per cento** per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2 commi 3 e 4 della legge n. 431/98 (contratti concordati);
 - **aliquota Imu** nella misura del **0,96 per cento** per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze a parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli), che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente;
 - **aliquota Imu** nella misura del **0,96 per cento** per i terreni agricoli;
 - **aliquota Imu** nella misura del **1,06 per cento** per tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, non comprese nei punti precedenti (locate a canone libero, concesse in comodato, tenute a disposizione, sfitte e invendute e quelle di cat. C/2, C/6 e C/7 possedute oltre alla 1^ unità riconosciuta come pertinenza all'abitazione principale);
 - **aliquota Imu** nella misura del **1,06 per cento** per le aree fabbricabili.
- 2) **di confermare** la detrazione di legge prevista per le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, nella misura annua di **€ 200,00** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011;

Considerato conseguentemente necessario recepire le modifiche normative intervenute per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Riolo Terme, con particolare riferimento a:

- *sospensione degli aumenti di tributi e addizionali per il 2016;*
- *unità immobiliari concesse in comodato a parenti;*
- *unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato (Legge n.431/98);*
- **esenzione** per i terreni agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali di cui all'art. 1 del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola;

- esenzione dei terreni agricoli ubicati nelle aree montane o di collina dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, individuati sulla base dei criteri di cui alla **Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.**

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano: componenti 11 – presenti 9 – assenti 2 (Malavolti, Mazzanti) – votanti 8 – astenuti 1 (Catani) – favorevoli 7 – contrari 1 (Valenti);

D E L I B E R A

Preso atto delle nuove disposizioni introdotte a partire dal 1^o gennaio 2016 dalla Legge 28/12/2015 n. 208 e per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. **di confermare per l'anno 2016**, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) le aliquote e le detrazioni ai fini IMU, approvate con Delibera C.C. n. 17 del 28/04/2014, valide anche per l'anno 2015, nelle seguenti misure:

A) ALIQUOTA IMU 0,33 PER CENTO

- Unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (classificate in categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria);

B) ALIQUOTA IMU ORDINARIA 0,96 PER CENTO

- Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10, alle categorie catastali del gruppo B, alle categorie catastali del gruppo D, alle categorie catastali del gruppo C utilizzate a fini produttivi, non pertinenze di abitazioni;

C) ALIQUOTA IMU 0,96 PER CENTO

- Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 3 e 4 della Legge n. 431/1998 (**contratti concordati**). Ai fini dell'applicazione di tale aliquota, **ridotta al 75% come da previsione di legge indicata in premessa;**
- Unità immobiliari concesse in uso gratuito (**comodato**) ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente;
- Unità immobiliari concesse in uso gratuito (**comodato**) ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente, per le quali la base imponibile è ridotta al 50% qualora siano contestualmente soddisfatte le seguenti condizioni:
 - che il contratto sia registrato
 - che il comodante possieda un solo immobile in Italia
 - che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio (*la riduzione al 50% della base imponibile*) si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

- **Terreni agricoli posseduti da soggetti diversi** dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, di cui all'art. 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;

D) ALIQUOTA IMU 1,06 PER CENTO

- Immobili non compresi nei punti precedenti, quali le unità immobiliari adibite ad abitazioni e relative pertinenze, non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero tenute a disposizione, ovvero locate a libero mercato;

E) ALIQUOTA IMU 1,06 PER CENTO

- Per le aree fabbricabili.

2. di confermare la detrazione di legge prevista per le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, nella misura annua di € 200,00 *rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, come fissata dallo stesso art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011;*

3. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in particolare con riferimento alle esenzioni IMU introdotte ex legge a decorrere dall'anno 2016, per i **terreni agricoli:**

- a. *posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- b. *ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi art. 15 Legge n.984/1977, di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dei criteri individuati dalla **Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.***

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); ed inoltre, stante l'urgenza, con votazione separata identica alla precedente.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs n. 267/18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **2** del **30.04.2016**

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2016 / 375

Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 29/04/2016

IL RESPONSABILE SETTORE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2016 / 375
Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Visti i contenuti dell'atto a firma del Dirigente del Settore Finanziario, prot. URF n. 6 del 12.01.2016, che delega l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

- che l'atto è dotato di copertura finanziaria;
- che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata;
- che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'ente in merito ai quali si osserva che

.....
.....

si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 29/04/2016

IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO
TERRITORIALE
MORINI TERESA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RIOLO TERME

Provincia di Ravenna

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30/04/2016

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17/05/2016 al 01/06/2016.

Li, 17/05/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)